



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 16 Settembre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Conferimento di ditta individuale e successiva distribuzione della riserva di utili**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Prorogata la rottamazione del magazzino**  
di Alessandro Bonuzzi

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**La riscossione nei confronti dei coobbligati solidali**  
di Angelo Ginex

## **IVA**

**Manutenzioni su fabbricati abitativi: nuovi limiti all'aliquota ridotta?**  
di Roberto Curcu

## **IVA**

**Acconti condizionati nella formazione del plafond Iva**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **EDITORIALI**

**TeamSystem ed Euroconference a Pesaro, al Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**  
di Redazione

## ***Conferimento di ditta individuale e successiva distribuzione della riserva di utili***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio** del **Commercialista**

scopri di più &gt;

Una ditta individuale ha conferito nel 2021 l'unica azienda in una Srl con unico socio costituita con il predetto conferimento. Il patrimonio netto contabile della ditta individuale è pari a 1.497.216, euro e in sede di conferimento è stato imputato alla neo costituita Srl per 100.000 euro a titolo di capitale sociale e per 1.397.216 euro a titolo di riserva da conferimento (riserva formata da utili già tassati in capo all'impresa individuale). Tale riserva è considerata riserva di capitali non tassata in caso di distribuzione all'unico socio.

Si chiede se in caso di distribuzione, e in presenza di eventuali riserve di utili formatesi nella Srl dopo l'operazione di conferimento, opera la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

## ***Prorogata la rottamazione del magazzino***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

Scopri di più

L'[articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023](#) (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità per gli **esercenti attività d'impresa** che **adottano i principi contabili nazionali la facoltà**, relativamente al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, di adeguare le **esistenze iniziali** dei beni di cui all'[articolo 92, Tuir](#), attraverso l'**eliminazione di esistenze iniziali** di quantità e valori superiori a quelli effettivi e l'**iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**.

Trattasi, in sostanza, di **prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati**, alla cui produzione o al cui scambio è **diretta l'attività d'impresa**, con **esclusione dei beni strumentali**, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L'**adeguamento** delle esistenze iniziali relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 **prevede il versamento di un'imposta sostitutiva** e dell'**Iva** – quest'ultima dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali – in **2 rate**. Sulla base del dettato legislativo originario, la **prima rata** scadeva **entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (quindi entro lo scorso 1.7.2024, ovvero il 31.7.2024 o il 30.8.2024 per i soggetti solari), mentre la **seconda rata** deve essere pagata entro il **termine per il versamento** della seconda (o unica rata) **dell'acconto delle imposte sui redditi** relativo al periodo d'imposta successivo, ossia quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 30.11.2024 per i soggetti solari).

Alla luce delle **complessità operative** connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.6.2024 e al fine di **consentire ai soggetti interessati dalla misura di aver più tempo** a disposizione per le **opportune valutazioni in merito all'accesso alla disciplina** dell'adeguamento del magazzino, il comma 1, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#) (cd. **Decreto omnibus**), ha **differito** il versamento della **prima rata** dell'imposta sostitutiva e dell'Iva al prossimo **30.9.2024**.

In particolare, il differimento riguarda:

- i **soggetti solari**, che possono beneficiare di un differimento **fino a 3 mesi per il pagamento della prima rata**;
- i **soggetti non solari** per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il **periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024**.

Inoltre, il comma 2, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#), prevede la possibilità di **adeguare le esistenze iniziali entro il 30.9.2024 per i soggetti** per i quali l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, in deroga alle disposizioni del codice civile e degli Oic. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio **successivo** a quello in corso al 30.9.2023, senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. Peraltro, la fruizione di tale facoltà non determina **alcun effetto** sui **termini di versamento dell'imposta sostitutiva e dell'Iva**, così come differiti (al 30.9.2024).

Si rileva, infine, che resta fermo l'originario termine di pagamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è **successiva alla data del 29.9.2024**, nonché quello relativo alla **seconda rata**. Tuttavia, qualora il nuovo termine differito di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per l'originario versamento della seconda rata, **anche il termine di versamento della seconda rata viene differito al 30.9.2024**.

Pertanto, in tale ipotesi, il versamento verrà effettuato in un'**unica soluzione**. Ciò accade, ad esempio, nel caso della società **con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023** il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024 e che, invece, per effetto della novella normativa, **scadrà il prossimo 30.9.2024**.

## LA LENTE SULLA RIFORMA

## La riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il **D.Lgs. 110/2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha **riformato** il sistema nazionale della **riscossione**. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di **riscossione** nei confronti dei **coobbligati solidali** con l'intento, da un lato, di tutelare il **diritto di difesa di questi ultimi** e, dall'altro, di bilanciare le **garanzie del credito** da parte dell'erario.

Nello specifico, l'[articolo 15, D.Lgs. 110/2024](#), ha introdotto l'[articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973](#), rubricato "**Effetti** della richiesta di **rateazione** della cartella di pagamento in caso di **responsabilità sussidiaria**".

La disposizione citata prevede che, nel caso di **responsabilità sussidiaria**, quando il debitore principale ottiene la **rateazione** del pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, la **prescrizione** del diritto di credito è **sospesa**, anche nei confronti dei **coobbligati in via sussidiaria**, a decorrere dal versamento della prima rata e **per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.

L'agente della riscossione dà **immediata notizia** ai coobbligati in via sussidiaria della **richiesta di rateazione** avanzata dal debitore principale, del **numero di rate** richieste e della **durata del piano** di rateazione.

Infine, la citata disposizione ha previsto la **necessità, prima di avviare la riscossione coattiva** nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), **di notificare preventivamente la cartella di pagamento** al medesimo soggetto.

Quindi, appare evidente come **la citata novella abbia introdotto** segnatamente **due modifiche**:

- la **prima** concerne solamente i casi di **coobbligazione sussidiaria**;
- la **seconda** riguarda **qualsiasi tipo di coobbligazione solidale**, sia **paritetica**, cioè quando il creditore può rivalersi **indipendentemente** su qualsiasi coobbligato, sia sussidiaria, ovvero **dipendente**, e cioè quando il creditore deve **prima** rivalersi prima sul **coobbligato principale** e solo successivamente nei confronti degli altri coobbligati

sussidiari.

La **prima novità** regola l'ipotesi in cui il **debitore principale** abbia ottenuto la **rateazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo. È previsto che la **prescrizione** del diritto di credito è **sospesa** anche nei confronti dei **coobbligati sussidiari** a decorrere dal versamento della prima rata e **per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.

In questo caso, **l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve informare i coobbligati sussidiari** dell'intervenuta rateazione, del numero di rate richieste e della durata del piano.

Come anticipato, la **finalità** della norma è quella di bilanciare gli **interessi erariali** con le **tutele** da garantire ai **coobbligati solidali** che, in quanto tali, **non** sono tenuti al **pagamento** delle somme iscritte a ruolo, se non dopo l'inadempimento del debitore principale.

Infatti, la disposizione citata, da un lato, tutela il **credito erariale**, laddove prevede la **sospensione** del **termine di prescrizione** del diritto di credito nei confronti dei **coobbligati sussidiari** e, dall'altro, evita i casi in cui, anche per mancanza di informazioni, i **debitori sussidiari** adempiono al posto del **debitore principale** (o, comunque, insieme ad esso), avvertendoli dell'intervenuta **rateazione** da parte di quest'ultimo.

Invece, la **seconda novità**, come anticipato, riguarda **qualsiasi tipo di coobbligazione solidale**, sia essa **paritetica** (è il classico caso, ad esempio, dell'**imposta di registro**, il cui pagamento **grava in solido** tra le parti contraenti) o **dipendente** (si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità del **cessionario d'azienda** ex [articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#)).

Nel caso di specie, la **finalità** della norma è quella di garantire il **diritto di difesa** del **coobbligato (paritetico o dipendente)**, considerato che è stato introdotto l'**obbligo**, prima di avviare la **riscossione coattiva** nei suoi confronti, di **notificazione** della **cartella di pagamento**.

Ciò significa che, **prima** di procedere all'**esecuzione forzata** a carico del **debitore coobbligato**, non è più sufficiente la sola notifica dell'**intimazione di pagamento** sulla base della cartella notificata al debitore iscritto a ruolo, ma occorre la **previa notifica** della medesima **cartella** al **debitore coobbligato**.

Quindi, la novella tutela maggiormente il **diritto di difesa**, posto che ora si beneficia di un **arco temporale più ampio** (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento **rispetto ai 5 giorni dall'avviso di intimazione**) e di una **motivazione più completa** (sempre nel rapporto tra cartella e intimazione di pagamento), soprattutto quando la cartella costituisce il primo atto amministrativo con cui si porta il **contribuente a conoscenza della pretesa nei suoi confronti**.

## IVA

## Manutenzioni su fabbricati abitativi: nuovi limiti all'aliquota ridotta?

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

### Note di variazione IVA

La standardizzazione degli aspetti a oggi non univoci nelle applicazioni pratiche

Scopri di più

L'[articolo 7, L. 488/1999](#), prevede la possibilità di **applicare l'aliquota del 10% per le prestazioni di servizi** inerenti agli **interventi di recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa**; tale norma fu introdotta nel 2000 grazie ad una sopravvenuta disposizione della Direttiva Iva che **consentiva di agevolare determinate prestazioni di servizi ad alta incidenza di manodopera**. Tra queste operazioni agevolabili risulta la *"riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso"*.

La norma nazionale è molto scarna, ma l'Amministrazione finanziaria ha fornito **importanti indicazioni con la [circolare n. 71/E/2000](#) prima e [circolare n. 15/E/2018](#)** poi, salvo poi dare indicazioni contraddittorie con le [circolari n. 37/E/2015](#), [circolare n. 27/E/2016](#), smentite poi in forma "privata" dalla risposta ad interpello n. 954-375/2017 prima ed in forma "pubblica" dalla [risposta ad interpello n. 21/2021](#) successivamente.

Ora, avendo chiari quasi tutti i concetti relativi a tale agevolazione, così come illustrati dall'Amministrazione finanziaria, **giungono due sentenze della Corte di Giustizia UE che – interpretando la norma che permette agli Stati di applicare l'aliquota ridotta – avranno sicuramente degli impatti anche a livello interno.**

Nello specifico, la limitazione all'applicazione dell'aliquota ridotta, per la Corte di Giustizia, interesserebbe i **tipi di intervento, i tipi di immobili, e i destinatari dell'agevolazione.**

Partendo dal **tipo di intervento**, la norma nazionale agevola **tutti gli interventi di recupero previsti dal testo unico dell'edilizia ma** – considerato che quelli più "pesanti" hanno già il loro regime di favore previsto dalla tabella Iva – nei fatti questa norma interessa, in particolare, gli **interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria**, le cui definizioni sono quelle riportate nel testo unico dell'edilizia; ad esempio, la manutenzione ordinaria consiste in *"interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"*. Qui arriva il primo problema: per la Corte di Giustizia UE gli Stati membri potevano



**agevolare i servizi di “ristrutturazione” e di “riparazione”**, che consistono nella rimessa a nuovo di un oggetto e nel ripristino di un oggetto danneggiato e sono caratterizzati dal loro carattere occasionale, *“cosicchè semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo, non possono essere considerati rientrare (...)”* nelle ipotesi in cui gli Stati membri potevano concedere l’agevolazione. In sostanza, **l’interpretazione da sempre sostenuta dall’Amministrazione finanziaria**, circa la possibilità di applicare l’aliquota ridotta sulle manutenzioni periodiche (ascensori, dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, ecc...) **non è condivisa dalla Corte.**

Seconda **limitazione riguarda i tipi di immobili**, posto che per l’Amministrazione finanziaria possono essere oggetto di aliquota ridotta **anche edifici di edilizia residenziale pubblica, o parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa**, anche per le quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative. Per la Corte di Giustizia UE, invece, *“occorre procedere ad una ripartizione pro rata nel caso di servizi di ristrutturazione e riparazione relativi alle strutture comuni di edifici a uso misto, le quali includono frazioni destinate ad abitazione privata e frazioni destinate ad altri fini, come a fini commerciali”*.

Ultimo problema riguarda i **destinatari dell’agevolazione**: salvo due pronunciamenti non conformi alla norma e poi smentiti, chiunque – qualora sia utilizzatore finale dell’intervento – può usufruire dell’agevolazione, anche ad esempio una **fondazione che gestisce una casa di riposo**. L’unico limite è posto dal fatto che tale aliquota ridotta **non si estende ai subappalti**. Sul punto, la Corte statuisce che l’agevolazione riguarda le “abitazioni private”, e quindi va fatta **“distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi”**; il fatto che quindi per l’Amministrazione finanziaria **possano essere agevolate anche edifici come le case di riposo è alquanto dubbio.**

La serie di limitazioni, finora emergenti dalla Sentenza C-218/21, si arricchisce con la Sentenza C-433/22, nella quale la Corte statuisce che *“un immobile che, pur beneficiando di un’autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione di cui trattasi sono eseguiti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Dall’altro lato, sono esclusi dall’ambito di applicazione di detta disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento”*; altre statuizioni sono date dalla Sentenza, ma **nei fatti sono escluse dall’agevolazione gli interventi fatti su fabbricati abitativi che non sono destinati come abitazione (uso commerciale)**; qualche dubbio potrebbe emergere sui **fabbricati utilizzati come “investimento”**, visto che in genere sono quelli dati in locazione (nei quali quindi c’è comunque un uso abitativo).

Ora, è chiaro che **in Italia vi è e vi è stata una applicazione di una aliquota ridotta in contrasto con quanto permesso dalla Direttiva**. Secondo quelli che sono i canoni del diritto comunitario, questo è un problema tra Stato italiano e autorità comunitarie, e **non può riguardare il contribuente che ha fatto affidamento sulla normativa nazionale** che male ha recepito la Direttiva e dovrebbe poter continuare a fare affidamento su tale norma.





**L'Agenzia delle Entrate ha sempre avuto una visione contraria**, ed ha sempre tentato di recuperare imposte al contribuente, il quale – ad avviso dell'Amministrazione – avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale ed essere **tempestivamente a conoscenza delle interpretazioni della Corte**.

Per limitare il comportamento dell'Amministrazione finanziaria è spesso intervenuto il legislatore, **modificando la normativa nazionale pro-futuro e facendo salvi i comportamenti pregressi** (vedi il caso della non imponibilità dei servizi di trasporto, dell'esenzione per la chirurgia estetica e delle scuole guida).

Vedremo in questa occasione – data anche una riforma dell'IVA in corso – cosa bisognerà aspettarsi....

## ***Acconti condizionati nella formazione del plafond Iva***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico**

Scopri di più

Gli importi degli **acconti percepiti a fronte di future esportazioni concorrono alla formazione del plafond Iva** di esportatore abituale, ma **sono sottoposti alla condizione risolutiva** in caso di mancato buon fine dell'operazione di esportazione. È questa **la sintesi della consulenza giuridica n. 3/2024 dello scorso 6.8.2024** dell'Agenzia delle entrate, che offre lo spunto per ricordare alcuni aspetti importanti che riguardano la **formazione dello status di esportatore abituale Iva**. A prescindere dalle operazioni che concorrono alla formazione di detto status (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc., indicate nel rigo VE30 della dichiarazione annuale Iva), ciò che occorre sottolineare è **il momento in cui l'operazione assume rilevanza**. A tale proposito, occorre rifarsi alle regole previste dall'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) relative al **momento di effettuazione dell'operazione**, poiché dalle stesse **discende anche l'obbligo di emissione e registrazione delle fatture**. Pertanto, il plafond si forma:

- per le **cessioni di beni mobili**, all'atto della consegna o spedizione degli stessi, ovvero antecedentemente in **presenza del pagamento di acconti** o di **emissione anticipata della fattura**;
- per le **prestazioni di servizi**, al momento di incasso del corrispettivo, **salva l'emissione anticipata della fattura**.

Nella consulenza giuridica in commento, l'Agenzia ricorda che con la [circolare n. 145/E/1998](#) è stato confermato che il **momento costitutivo del plafond coincide con la registrazione della fattura** relativa all'operazione effettuata. In caso di **pagamento anticipato**, l'importo fatturato e registrato assume **rilievo sin da subito nella formazione dello status di esportatore abituale**, in quanto trattasi di un'operazione funzionale ad una **futura cessione all'esportazione non imponibile**, ai sensi dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#) (di conseguenza anche **l'acconto fruisce del regime di non imponibilità Iva**). Tuttavia, precisa l'Agenzia, *"resta inteso che se l'operazione (...) non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunamente rettificato"*. In altre parole, la **formazione del plafond sugli acconti** percepiti per future esportazioni **ha effetto immediato**, ma è sottoposto ad una **sorta di condizione risolutiva** (la mancata esportazione dei beni) che comporta la **rettifica in negativo del plafond**, a prescindere dal momento in cui la condizione si realizza. Gli effetti, quindi, **retroagiscono alla data in cui è stata registrata la fattura emessa** a fronte dell'acconto, anche se ciò accade in un anno

successivo. Come sottolineato dalla Cassazione (sentenza n. 30800/2022), poiché la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale **dipende direttamente dalle cessioni effettuate a valle** (esportazioni ed operazioni ad esse assimilate), il mutamento di queste ultime, anche qualora tale mutamento avvenga negli anni successivi, **incide sull'entità del plafond**.

La rettifica "a posteriori" **può generare particolari criticità**, soprattutto **quando il plafond maturato sia già stato utilizzato dall'esportatore abituale**. Ciò può accadere, ad esempio, per **gli acconti incassati nell'ultimo periodo dell'anno** e già computati nel plafond dello stesso anno, il cui utilizzo **avviene nell'anno successivo**. Se la rettifica del plafond, che si concretizza con l'emissione di una nota di accredito a storno dell'acconto per mancata esportazione dei beni, avviene negli ultimi mesi dell'anno è **possibile che nel frattempo il soggetto passivo abbia già utilizzato per intero il plafond maturato**, con conseguente **splafonamento cd. "postumo"** e conseguente **necessità di regolarizzazione**.

## ***TeamSystem ed Euroconference a Pesaro, al Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili***

di Redazione



TeamSystem ed Euroconference saranno presenti al prossimo Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che si terrà a **Pesaro il 15 e 16 ottobre 2024**. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il confronto tra professionisti ed istituzioni ed offre un'importante opportunità per discutere delle tematiche più attuali e rilevanti per la categoria. La nostra presenza rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con il mondo ordinistico, posizionandoci ancora una volta come **partner di riferimento** per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Un percorso avviato da tempo che ci vede sempre più coinvolti ed insieme protagonisti.

### **Innovazione e Partnership: al centro del nostro impegno**

TeamSystem ed Euroconference si sono sempre distinti per l'attenzione rivolta all'**innovazione tecnologica**. In questa occasione, in particolare, metteremo in luce le potenzialità della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, strumenti ormai imprescindibili per la trasformazione e l'evoluzione della professione. La nostra offerta si arricchisce di soluzioni all'avanguardia, pensate per supportare i professionisti nella gestione efficiente e moderna delle loro attività quotidiane.

Obiettivo: semplificare la vita professionale ed offrire nuove opportunità ai nostri clienti.

L'Ing. **Giuseppe Busacca**, General Manager della BU Professional Solutions di TeamSystem e Amministratore Delegato di Euroconference, commenta la presenza al Convegno Nazionale: *"Siamo entusiasti di partecipare a questo evento di rilievo nazionale, che ci offre la possibilità di rafforzare i legami con i professionisti del settore e di presentare le nostre soluzioni innovative. La **digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono al centro della nostra strategia**, poiché crediamo fermamente che rappresentino il futuro della professione. La nostra missione è supportare i dottori commercialisti ed esperti contabili nel loro percorso di crescita e modernizzazione, offrendo strumenti che facilitano il lavoro quotidiano e migliorano l'efficienza*

operativa.”

L'Ing. **Daniele Lombardo**, Group Marketing, Institutional Relations and Communication di TeamSystem evidenzia come *“La nostra partecipazione al Convegno Nazionale non è solo un'opportunità per presentare le nostre soluzioni, ma anche per ascoltare le esigenze e le aspettative dei professionisti. Il **dialogo con la categoria** è essenziale per poter offrire servizi sempre più ambiziosi e rispondenti alle necessità del mercato. Siamo convinti che questo evento sarà un importante momento di confronto e crescita per tutti.”*

Conclude il **Prof. Elbano De Nuccio**, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti *“A Pesaro il focus del Convegno sarà sul **futuro della nostra professione**, di quello dei nostri giovani iscritti come di quello di altre generazioni di colleghi. Futuro e cambiamento, necessità di andare con decisione e consapevolezza oltre la tradizione saranno al centro dei lavori. Un'occasione per confrontarci in maniera coraggiosa e innovativa su nuovi **scenari professionali** che ci porterà inevitabilmente a parlare anche di professione, digitalizzazione e intelligenza artificiale”.*